

# **STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA**

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2016

## **TITOLO II ORGANI E STRUTTURE CENTRALI DELL'UNIVERSITÀ**

### **SEZIONE I ORGANI**

#### **Art. 17**

##### **(Collegio dei Revisori dei Conti)**

1. L'Università costituisce un Collegio dei Revisori dei Conti, quale organo indipendente di consultazione e di controllo interno sulla regolarità della gestione amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Università.
2. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio sono stabiliti dal Regolamento Generale per l'Amministrazione e la Contabilità, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
3. Almeno un componente del Collegio assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da: tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un componente effettivo, con funzioni di presidente, designato dal Senato Accademico tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato e nominato dal Rettore; un componente effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.
5. I componenti sono nominati con decreto rettorale; il mandato ha una durata di tre anni; l'incarico è rinnovabile per una sola volta.
6. Il curriculum dei componenti del Collegio è pubblicato sul sito web di Ateneo.
7. Il mandato quale componente del Collegio dei Revisori dei Conti non può essere conferito a personale dipendente dell'Ateneo, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, a chi sia coniuge, parente o affine entro il quarto grado di dipendenti dell'Università o di componenti del Consiglio di Amministrazione, a chi abbia in corso o abbia ricevuto, entro i 12 mesi precedenti la nomina, incarichi di docenza, professionali o di consulenza dall'Università o abbia attività contrattuali in corso con l'Università.
8. Almeno due componenti effettivi del Collegio devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

## **REGOLAMENTO D'ATENEО PER L'AMMINISTRAZIONE, LA FINANZA E LA CONTABILITÀ**

#### **Art. 45 – Il Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Il Collegio dei Revisori esercita il controllo sulla correttezza amministrativo-contabile degli atti dell'Ateneo ed è disciplinato dalla normativa vigente e dalle disposizioni dello Statuto d'Ateneo.
2. Il Collegio compie tutte le verifiche relative alla gestione economica, patrimoniale, finanziaria, vigilando sull'osservanza della legge, dello Statuto e del presente regolamento.
3. Verifica la regolarità della gestione e della tenuta di libri e scritture contabili, esamina i documenti contabili pubblici di sintesi di cui all'art. 14 e i relativi allegati nonché le eventuali revisioni del budget ai sensi dell'art. 38 del presente regolamento.

4. Effettua inoltre periodiche verifiche sulla gestione delle risultanze di cassa presso l'Istituto cassiere, sulla gestione del fondo economale, sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione e custodia.
5. Predisporre la relazione prevista dagli art. 14 e 41 che deve contenere per il Bilancio unico d'Ateneo d'esercizio, l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili e le considerazioni in ordine alla regolarità della gestione finanziaria, contabile ed economico-patrimoniale.
6. I Revisori dei Conti possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, previa comunicazione al Presidente, ad atti di ispezione, verifica e controllo di cui al comma 2. Le ispezioni, verifiche e controlli devono essere successivamente portati all'attenzione del Collegio.
7. Per l'esercizio delle proprie funzioni ciascun revisore ha diritto di prendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili dell'Ateneo.

**Art. 78 – Indennità di funzione e spese per gli organi**

(...)

3. Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Nucleo di Valutazione spetta un compenso stabilito dal Consiglio di Amministrazione.